



- *La partecipazione alla seduta è consentita in videoconferenza con partecipazione da luoghi diversi dalla sede istituzionale;*
- *Le sedute effettuate con detta modalità si intendono, in via convenzionale, effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Ente.*
- *Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati allo scopo assicurano la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:*
  - *percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;*
  - *visionare gli atti della riunione (diversi dalle proposte deliberative ricevute unitamente alla convocazione) anche con modalità esterne alla piattaforma utilizzata;*
  - *intervenire nella discussione;*
  - *effettuare una votazione palese, per appello nominale;*
- *La seduta sarà comunque oggetto di registrazione audio;*
- *È garantita la pubblicità della seduta, in modalità differita, attraverso l'accesso alla registrazione della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa sul sito comunale;*
- *È garantita la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; al Sindaco spetta comunque il compito di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.*

Accertate le presenze e constatata la legalità dell'adunanza il Sindaco Vercellotti Lorenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Anna GARAVOGLIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito , dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti(TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 ,n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 successivamente integrato con le delibere 238/2020 e 493/2020, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Callabiana è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e smi – Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (Co.s.r.a.b.).

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 37.718;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (Co.s.r.a.b.), approvato con sua deliberazione consiliare n. 19 del 31.05.2021, all'oggetto: *“Approvazione e validazione dei Piani Economici Finanziari 2021 dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019”*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/06/2014 e variato con deliberazione n. 13 del 29/06/2021;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato in base alla deliberazione ARERA 443/2019 successivamente integrato con le delibere 238/2020 e 493/2020 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali, non è più di fatto il riferimento della tariffa e che nella deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF il riferimento al costo standard è utilizzato, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche nel caso in cui l'ETC ritenga necessario il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, circostanza non ricorrente nel Comune di Callabiana;

Visto l'art. 6 del DL 73/2021 che assegna dei fondi ai comuni per finanziare riduzioni tari per le utenze non domestiche.

Ritenuto opportuno:

- avvalersi della facoltà dell'art. 26 bis del vigente regolamento TARI e concedere delle agevolazioni alle utenze non domestiche che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 hanno subito delle restrizioni nello svolgimento della propria attività come segue:

- 1) Utilizzo delle risorse disponibili assegnate dallo Stato in maniera proporzionale all'importo della Bolletta TARI 2021 (sia parte fissa che variabile) di prossima elaborazione per quelle attività che in base al codice ATECO hanno dovuto obbligatoriamente chiudere o subire delle restrizioni nello svolgimento delle proprie attività per un periodo minore o uguale a 4 mesi.

Le agevolazioni di cui al punto 1 sono calcolate d'ufficio.

Preso atto che

- per ogni categoria, i coefficienti  $k$  individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R.158/1999;
- la suddivisione dei costi tra utenze viene fissata per la parte fissa nella misura del: 90,00% per le utenze domestiche e del 10,00% utenze per le utenze non domestiche;
- la suddivisione dei costi tra utenze viene fissata per la parte variabile nella misura del: 58,91% per le utenze domestiche e del 41,09% utenze per le utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B" e "C" della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Visto il PEF TARI 2021 come sopra predisposto e validato e preso atto che il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 37.718, suddiviso tra costi fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 26.725, onde rispettare il limite di crescita del 1,6% rispetto all'ammontare complessivo del PEF 2020 che era di € 23.304.

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi della deroga stabilita per il corrente anno dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, stabilendo che, per l'anno 2021, il pagamento della TARI avvenga in due rate e con le seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 31 LUGLIO 2021;
- 2^ rata (saldo): 31 GENNAIO 2022;

Con l'accortezza che il pagamento della TARI 2021 sia modulato tenuto conto che:

- il pagamento della 1<sup>a</sup> rata deve essere pari al 70% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2<sup>a</sup> ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2021, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2021, previo scomputo dal relativo totale dell'importo della prima rata d'acconto.

Considerato che:

- L'articolo 30, comma 5, del DI 41/2021 che prevede che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data*

*successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/ città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Biella sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

In merito alla presente deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Richiamato il vigente Statuto comunale; Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata la presenza ,ai fini della votazione, che avviene in forma palese, il Segretario Generale, dott.ssa Anna Garavoglia, effettua la chiamata nominale di ciascun Consigliere dalla cui espressione di voto si evince:

**con n 9 voti favorevoli e unanimi su n. 9 presenti e votanti**

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo

del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (Co.s.r.a.b.) mediante sua deliberazione consiliare n. 19 del 31.05.2021, all'oggetto: *"Approvazione e validazione dei Piani Economici Finanziari 2021 dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019"*;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui agli allegati "B" e "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare la seguente riduzione per le utenze non domestiche mediante l'utilizzo delle risorse disponibili assegnate dallo Stato in maniera proporzionale all'importo della Bolletta TARI 2021 (sia parte fissa che variabile) di prossima elaborazione, per quelle attività che in base al codice ATECO hanno dovuto obbligatoriamente chiudere o subire delle restrizioni nello svolgimento delle proprie attività per un periodo minore o uguale a 4 mesi;
5. Di approvare che la riscossione della tari 2021, avverrà in n. 2 rate secondo le seguenti modalità:
  - 1<sup>a</sup> rata (acconto): 31 LUGLIO 2021;
  - 2<sup>a</sup> rata (saldo): 31 GENNAIO 2022;Con l'accortezza che il pagamento della TARI 2021 sia modulato tenuto conto che: il pagamento della 1<sup>a</sup> rata deve essere pari al 70% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale il pagamento della 2<sup>a</sup> ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2021, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2021, previo scomputo dal relativo totale dell'importo della prima rata d'acconto.
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5%;
8. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 26 bis vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da trasferimenti statali come da art. 6 del DL 73/2021;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.360/98.

Concomitantemente il Consiglio Comunale, richiamato l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza do procedere, con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti per appello nominale, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
VERCELLOTTI LORENZO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
GARAVOGLIA D.SSA ANNA